

Ditta CEMENTIR ITALIA. Stabilimento di Arquata Scrivia (AL).

Istanza di nulla osta di categoria A ex art. 28 del D.Lgs.230/1995 e s.m.i. Osservazioni tecniche.

Le osservazioni che seguono sono state redatte a seguito della presentazione di istanza della Ditta Cementir di Arquata Scrivia (AL) per il rilascio di nulla osta di categoria A ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.lgs 230/95 e s.m.i. per la detenzione e l'impiego di un *“sistema di analisi ASYS EBA1A contenente sorgenti sigillate di Californio 252 di attività iniziale massima di 2,2 GBq, per l'effettuazione dell'analisi chimica ed il controllo dell'umidità delle materie prime”*.

A seguito dell'esame della documentazione agli atti, ed in particolare del contributo fornito dall'ASL di Alessandria e dall'Arpa – quest' ultimo tiene conto sia della relazione di radioprotezione presentata dalla Ditta sia delle valutazioni già effettuate dall'Agenzia nel marzo scorso a seguito di una richiesta della Prefettura di Alessandria - si rappresenta, quale contributo all'istruttoria ministeriale, quanto segue.

1. Per quanto attiene il paragrafo 11.2 “Personale” della “Relazione di radioprotezione” si evidenzia che deve essere supportata da riferimento normativo la procedura che prevede l'utilizzo di un unico dosimetro (“rappresentativo del gruppo”) in caso di intervento manutentivo da parte di più operatori, peraltro classificati come personale non esposto.

Inoltre non viene documentata la sicurezza in merito alla procedura che prevede l'utilizzo di un non meglio specificato “attrezzo” per la movimentazione di parti sul nastro trasportatore onde evitare introduzioni di parti del corpo all'interno della cavità di misura dell'analizzatore.

2. Nella “Relazione di radioprotezione” non viene citata la delimitazione dell'area sottostante il sistema per mezzo di barriere fisse in modo da impedire il passaggio di lavoratori nelle aree a più alta densità di dose e si ritiene pertanto che attualmente tale area risulti solo segnalata da un cartello di pericolo.

Si reputa al proposito che la delimitazione sia invece necessaria.

3. Si ritiene infine che debbano essere fornite:

- informazioni sull'attività nominale e sulla classificazione ISO delle due sorgenti di rinforzo che si andrebbero ad aggiungere alle quattro sorgenti attualmente detenute nonché alle sorgenti che verranno sostituite;
- le informazioni richieste dal punto 4.4, lettere a), b), d), i) dell'allegato IX del D.lgs 230/95 e s.m.i. relative al deposito temporaneo (“locale appositamente contrassegnato e chiuso a chiave”) delle sorgenti di sostituzione/rinforzo, di cui al paragrafo 13 della “Relazione di radioprotezione”, nonché alla zona di stoccaggio di eventuali materiali di scarto contaminati, citata al medesimo paragrafo.